

**LOTTO N. 2**

**CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE**

**INCENDIO**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**per CONTRAENTE:**

l'Amministrazione Comunale di Napoli;

**per ASSICURATO:**

il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**per ASSICURATORI:**

l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione;

**per ASSICURAZIONE:**

il contratto di assicurazione;

**per POLIZZA:**

il documento che prova l'assicurazione;

**per PREMIO:**

la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;

**per RISCHIO:**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**per SINISTRO:**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;

**per INDENNIZZO:**

la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;

**per FRANCHIGIA:**

la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;

**per SCOPERTO:**

la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

**per ENTE PUBBLICO CONTRAENTE:**

COMUNE DI NAPOLI

## **ART. 1 - BENI ASSICURATI**

Con il presente contratto si intendono assicurati:

### **Per "Fabbricato":**

l'intera costruzione edile, fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; sono pure compresi i vetri, cristalli, parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato.

Nell'ambito del patrimonio del Comune di Napoli la struttura avente maggior valore economico e maggiore superficie è lo Stadio S. Paolo, sito in Napoli, al Piazzale Tecchio, il quale ha un valore inventariale pari a €24.402.588,48 ed una superficie di oltre 58.000 mq.

### **Per "Contenuto":**

#### **1. Macchinari ed attrezzature:**

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnalazione, comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell'attività dichiarata; rivestimenti, soffittature, soppalchi ed opere in genere non facenti parte della proprietà del fabbricato, ma di proprietà dell'Assicurato quale locatario. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e quanto costituisce arredamento ed attrezzatura dell'attività esercitata e delle relative dipendenze, anche se separate nonché enti all'aperto nell'ambito dell'area pertinente all'attività stessa;

#### **2. opere d'arte:**

beni di valore artistico e storico, compreso statue, elementi decorativi, affreschi e mobilio in genere;

#### **3. arredamento macchine per ufficio:**

complesso mobiliare (mobilio, cancelleria. Stampanti), oggetti d'arte e quadri d'autore di valore singolo non superiore a Euro 51.645,00 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque), nonché macchine per ufficio compresi elaboratori elettronici, con l'esclusione di quanto rientra nella definizione di cose particolari;

#### **4. merci e prodotti:**

merci, prodotti dell'attività, scorte e materiali di consumo, imballaggi anche combustibili, compresi quelli in materia plastica espansa od alveolare fino a Euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue), infiammabili strettamente attinenti all'attività dichiarata fino al 30% del valore delle merci coesistenti, e quant'altro occorrente per esercitare l'attività, compresi denaro titolo di credito e carte rappresentanti valori, sino alla concorrenza di Euro 15.493,00 (quindicimilaquattrocentonovantatre). Sono, inoltre, compresi: merci poste all'aperto, nell'ambito dell'area pertinente all'attività;

per "*Cose Particolari*": archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor, cliché, schede oppure dischi e nastri per elaboratori elettronici;

per "*infiammabili*": merci o sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 DICEMBRE 1977

per "*Merci Speciali*": celluloidi, espansite di sughero, gomma spugna o microporosa, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi, materie plastiche espanse o alveolari, schiuma di lattice. non si considerano materie speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati (senza l'intervento di circostanze indipendenti dagli eventi previsti in polizza) ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi, verificatisi in conseguenza di uno o più degli eventi di seguito elencati:

**INCENDIO:**

definito come combustione con fiamma al di fuori di apposito focolare o che dallo stesso si autoestende o propaga;

**FULMINE****ESPLOSIONE:**

definito come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e/o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con alta velocità;

**SCOPPIO:**

definito come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi. Sono esclusi i danni da ordigni esplosivi.

**IMPLOSIONE:**

definita come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;

**CADUTA DI AEROMOBILI**

loro parti o cose da essi trasportate, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

**URTO DI VEICOLI STRADALI E/O CARRI FERROVIARI**

non di proprietà dell'Assicurato.

**FUMO GAS E VAPORI**

dovuti a guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio dei fabbricati, oppure sviluppatisi a seguito di eventi garantiti dalla presente polizza e che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nelle immediate vicinanze.

**EVENTI SOCIOPOLITICI**

scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, anche connessi a furto, rapina ed estorsione, atti di sabotaggio o terrorismo, dimostrazioni di folla.

Sono inoltre compresi i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% (diecipercento) con un minimo di Euro 1.500,00. (millecinquecento) ed un massimo risarcimento pari Euro 10.329.138,00 (diecimilionitrecentoventinovemilacentotrentotto).

Sono esclusi i danni:

- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

**EVENTI ATMOSFERICI**

uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, nubifragi, azione del vento, grandine e simili manifestazioni atmosferiche, quando detti eventi sono caratterizzati da violenza o intensità riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non.

Sono garantiti anche i danni causati da bagnamento che si dovesse verificare all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla

violenza degli eventi di cui sopra.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.000,00 (mille) ed un massimo risarcimento pari a Euro 15.493.707,00 =(quindicimilioniquattrocentonovantatresettecentosette) Sono esclusi i danni, verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:

- cedimento o franamento del terreno;
- allagamenti, frane, mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- gelo e neve, eccetto nei casi previsti al 2° capoverso (bagnamento);

Sono inoltre esclusi i danni subiti da:

- alberi, siepi, coltivazioni in genere;
- enti all'aperto, ad eccezione di installazioni ed impianti fissi per natura e destinazione; serramenti, vetrate e lucernari in genere. a meno che non siano derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- baracche in legno o in plastica e quanto in esse contenuto;
- accumulo esterno d'acqua, formazione di rivoli e ruscelli, mancata ricezione fogne;

### **FENOMENI ELETTRICI**

Danni arrecati a macchine, impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni di natura elettrica, elettromagnetica e/o elettrostatica, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

Sono esclusi i danni a usura o manomissione avvenuti durante le fasi di montaggio, prova o manutenzione

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di Euro. 300,00. (trecento) ed un massimo risarcimento per sinistro di Euro. 25.822,00. (venticinquemilaottocentoventidue).

### **FUORIUSCITA DI ACQUA, FLUIDI E LIQUIDI CONDOTTI IN GENERE TRABOCCHI E RIGURGITI DI FOGNE**

Consequente ad occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, termici, di estinzione automatica, incluse le relative tubazioni e alimentazioni.

In ogni caso il pagamento dell'indennizzo, sarà effettuato previa detrazione di Euro 516,00 (cinquecentosedici) ed un massimo risarcimento di Euro 51.645,00 (cinquantunomilaseicentoquarantacinquemila) per ogni sinistro ed un limite di Euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto) per anno assicurativo.

Sono, inoltre, comprese le spese comunque sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e le spese sostenute per il ripristino delle parti danneggiate.

Queste spese saranno riscalate, per ogni sinistro, previa detrazione di Euro 1000,00 (mille) e sino alla concorrenza di Euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove) ed un limite per anno assicurativo di Euro 206.582,00(duecentoseimilacinquecentoottantadue)

### **INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI**

In deroga a quanto stabilito all'art. 2 , paragrafo "EVENTI ATMOSFERICI", la Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti agli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati da:

- mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- frana, cedimento o smottamento del terreno, ed i danni ad enti all'aperto, eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione.
- Mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli

Enti assicurati;

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di Euro 5.164,00. (cinquemilacentosessantaquattro) ed un massimo risarcimento pari a Euro 10.329.137,00(diecimilionitrecentoventinovemilacentotrentotto).

### **ONDA SONICA**

Danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

### **AUTOCOMBUSTIONE:**

Sono garantiti i danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati.

### **RICORSO DEI LOCATARI**

La società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali descritti in polizza, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari ex artt. 1588, 1589, 1611 C.C..

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società

### **COLPA GRAVE**

Sono garantiti i danni derivanti dagli eventi determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del contraente.

### **RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese — quale civilmente responsabile ai sensi di Legge — per danni materiali, indennizzabili a termini della presente polizza, cagionati alle cose di terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni — totali o parziali — di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, nonché dell'utilizzo di beni, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto per la garanzia "ricorso terzi".

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'Art.1917 del C.C..

### **RICOSTRUZIONE DOCUMENTI, ARCHIVI E MATERIALE MECCANOGRAFICO**

La Società risponde del costo del materiale relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, libri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, distrutti o danneggiati da eventi risarcibili a termini di polizza.

Il limite di indennizzo per sinistro è pari al 10% dell'importo indennizzabile per la partita "contenuto", senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C..

Inoltre la Società rimborserà anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricostruzione.

Per la garanzia relativa alle spese di rifacimento o ricostruzione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima dell'importo di Euro 516.456,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesi) senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Per queste garanzie verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 1000,00(mille) per evento.

### **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBRO**

La Società risponde delle spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo restando necessarie.

Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di Euro 41.316,00 = (quarantunomilatrecentosedici).

Per queste garanzie verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 516,00(cinquecentosedici) per evento.

### **ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI**

La compagnia indennizza materiali e diretti arrecati agli enti assicurati in polizza da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni

### **ONORARI DEGLI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI E PERITI**

La Società risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro, elemento laddove il Comune ne abbia l'obbligo, sono comunque escluse dalla presente garanzia le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Per tali spese il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, con il massimo di Euro. 154.937,00 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette) per annualità assicurativa.

### **GUASTI FATTI PER ORDINE DELLE AUTORITÀ**

Sono risarcite le spese comunque sostenute per guasti causati da ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre un danno garantito con la presente polizza;

### **DANNI CONSEGUENZIALI**

I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di venti metri da esse.

La garanzia verrà prestata con un massimo indennizzo di Euro 10.329.138,00 (diecimilionitrecentoventinovemilacentotrentotto) per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione dell'Art.1907 del C.C..

### **SPESE DI RESTAURO**

Relativamente a fabbricati di particolare struttura e pregio architettonico, l'assicurazione è prestata contro i danni diretti, comprese le spese di restauro, prodotti dagli eventi assicurati con la presente polizza, a seguito dei quali risultino anche solo parzialmente deteriorati i suddetti beni.

La garanzia verrà prestata con un massimo indennizzo di Euro 2.065.827,00(duemilionizerosessantacinquemilaottocentoventisette) per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione dell'Art.1907 del C.C..

La presente garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.032,00. (milletrentadue) per sinistro.

### **ART. 3 - ESCLUSIONI**

La Società assicuratrice non risarcisce i danni:

- cagionati da dolo del Contraente - Assicurato;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;

- verificatisi in conseguenza di esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che tali danni siano conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente polizza;
  - cagionati da materiale chimico/biologico utilizzato per compiere un atto terroristico
  - determinati da mareggiate, eruzioni vulcaniche e terremoto;
  - dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

#### **ART. 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza inferiore di venti metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

#### **ART. 5 - DENUNCIA DI SINISTRO**

i sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di quindici giorni dall'evento o dal momento in cui il Comune ne sia venuta a conoscenza.

Il Comune fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

#### **ART. 6 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta: di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Comune con apposito atto unico. Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dal Comune ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Comune. Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

#### **ART.7 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI**

I periti e/o gli arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti articoli;
- 3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

#### **ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:



- a) per danni ai fabbricati verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;
  - a. 1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
  - a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
- b) per i danni ai contenuti (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
  - b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
  - b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
- c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, arazzi, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
  - c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
  - c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
- d) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che il Comune deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
- e) per i danni, di cui all'art.2, relativamente alle spese di demolizione e sgombero, onorari, spese fatte per ordine dell'autorità, maggiori spese e spese di restauro, l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.

#### **ART. 9 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER FABBRICATI DI VALORE STORICO**

A precisazione ed integrazione di quanto previsto all'art. 8, punto a.2), si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti e dell'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti entro il limite di Euro 15.493.706,00 (quindicimilioniquattrocentonovantatremilasettecentosei) per sinistro.

#### **ART. 10 - MATERIALE BIBLIOGRAFICO**

Relativamente al "materiale bibliografico" e patrimonio documentale in genere della Contraente si conviene che in caso di danni a volumi di opere bibliografiche, la Società compenserà soltanto il relativo valore proporzionale dei medesimi volumi rispetto al valore intero dell'opera danneggiata. La società risponde sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 774,00 (settecentosettantaquattro) per singolo volume.

#### **ART. 11 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE E MASSIMO RISARCIMENTO**

La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. Si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per i beni colpiti da sinistro una copertura inferiore al suo "valore a nuovo" di oltre il 20% (ventipercento).

Relativamente alle partite "FABBRICATI e CONTENUTO", il massimo risarcimento, per ciascun evento è di € 51.645.690,00 (cinquantunomilioniseicentoquaratacinquemilaseicentonovanta,00).

## **ART. 12 — RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI E REGOLAZIONE PREMIO**

In caso di acquisizione di nuovi beni nel corso dell'anno la compagnia si impegna ad assicurare i beni di cui all'art. 1 fino ad un massimo del 20% delle somme assicurate per singola partita. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- l'assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla compagnia al momento acquisto/alienazione dei beni. Tale garanzia decorre dalle ore 24.00 nel giorno in cui l'acquisto/alienazione hanno avuto luogo. Il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso imponibile di ciascuna partita interessata.

Sul premio totale, così determinato, dovranno essere conteggiate le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'assicurato lo stesso verrà conteggiato senza l'aggiunta delle imposte;

Il contraente è tenuto, entro 180 giorni dal termine di ogni anno, a comunicare il nuovo valore dei beni da assicurare; in caso di regolazione, il rimborso o il pagamento, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Si conviene, inoltre, quanto segue:

- A. che è ammessa la compensazione tra le diverse partite, sia in caso di variazione in diminuzione che in aumento;
- B. che, qualora l'incremento o il decremento del valore complessivo di tutte le partite assicurate a termine dell'anno assicurativo non superi il 10%, le parti non avranno diritto alla regolazione del premio, sia attiva che passiva.

## **ART. 13 - MODALITÀ PER LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione firmato o del verbale di perizia definitiva.

L'importo dell'indennizzo è versato in contanti dalla Società all'Assicurato, salvo diversa indicazione di quest'ultimo, compatibilmente con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo in favore di terzi.

Trascorso tale termine, la Società salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali di mora sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine del predetto periodo di 30 giorni.

## **ART. 14 - ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 103.291,00. e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore diano ampie garanzie, che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano `garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare, amministrazione controllata.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30gg. dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto in questione non potrà in ogni caso essere superiore a Euro 1.549.370,00

## **ART. 15 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Comune e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Competente a dirimere eventuali controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente o l'Assicurato.

#### **ART. 17 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Il premio verrà pagato in rate semestrali senza alcun ulteriore aggravio di costo per il Contraente. Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dalla data di decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia dalla data di decorrenza stessa (ore 24,00 del 31.12.2009).

In caso di non rispetto dei termini di pagamento della prima rata (45 giorni dalla data di pagamento della polizza) la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del 45° giorno e riprenderà vigore alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

In deroga a quanto previsto all'art. 1901 c.c. si conviene che le rate successive alla prima dovranno essere versate entro 60° giorno dalle suddette scadenze.

Trascorsi tali termini, salvo accordi diversi tra le parti, la garanzia resterà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

#### **ART. 18 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

#### **ART. 19 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere la polizza, con preavviso di 180 giorni.

#### **ART. 20 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **ART. 21 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

#### **ART. 22 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

La difesa anche giudiziaria delle ragioni dell'Amministrazione contro le pretese dei danneggiati riguardo il rischio locativo ed il ricorso terzi è assunta direttamente dalla Società, che agisce in nome dell'Amministrazione la quale è tenuta a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali, tecnici e periti.

Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Amministrazione; in caso di disaccordo su tale scelta, è in facoltà dell'Amministrazione di nominare un legale di sua fiducia da affiancare al legale indicato dalla Società. In ogni caso le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del C.C., restano a carico della Società. L'Amministrazione farà pervenire alla Società nel termine di sette giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti. L'Amministrazione, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

#### **ART. 23 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Ai sensi dell'art. 1911 c.c. è ammessa la coassicurazione con l'obbligo della Società aggiudicataria di assumere una partecipazione in quota ai rischi oggetto della gara non inferiore al 40%.

#### **ART. 24 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

#### **ART. 25 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art.1897 del C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART. 26 — DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La durata del presente contratto, viene stabilita in un anno a partire dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2009 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2010.

E' facoltà inoltre del Contraente provvedere all'affidamento per un ulteriore anno, mediante apposito atto deliberativo agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente capitolato d'appalto, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla scadenza.

#### **ART. 27 - ONERI DELL'APPALTO**

Eventuali spese dovute a qualsiasi titolo conseguenti al contratto cadranno per intero a carico della Società aggiudicataria dell'appalto.

#### **ART. 28 CLAUSOLA BROKER**

La Compagnia prende atto che il Contraente ha facoltà, anche in data successiva alla sottoscrizione dei contratti, di nominare un Broker al quale affidare la gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, ai sensi della Legge 28/11/1984 n. 792 e s.m.i.. In tal caso la remunerazione del broker sarà a carico della Compagnia aggiudicataria e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta secondo quanto comunemente praticato dal mercato. Non potrà, quindi, in nessun caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il cliente-assicurato e verrà percepita dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto di pagamento dei medesimi. Il compenso del broker non potrà comunque essere superiore al 12 % del premio imponibile annuo.

#### **ART. 29 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La società con periodicità semestrale si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: sinistri denunciati, sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

#### **ART. 30 - SOMME ASSICURATE**

L'Assicurazione è prestata per le seguenti somme assicurate:

PARTITA 1: FABBRICATI (vedere descrizione all'Art.1 punto 1)

Euro.3.402.694.873,00(tremiliardi quattrocento due milioni seicento novantaquattromila ottocentosettantacinque)

PARTITA 2: CONTENUTO (vedere descrizione all'Art.1 punto 2)

Euro. 136.107.795,00 (centotrentasei milioni centosettantasettemila settecentonovantacinque)

PARTITA 3: RICORSO TERZI

Euro.1.239.496,00

(un milione duecentotrentanove mila quattrocentonovantasei)

Con il limite di Euro.258.228,00(duecentocinquantaottomila duecentoventotto)per evento.

PARTITA 4: OPERE D'ARTE

Euro 51.646.000,00 (cinquantunomilione seicento quarantaseimila)

Con il limite di Euro.5.164.569,00

cinquemilione centosessantaquattromila cinquecentosessantanove per evento..

### **ART.31 CALCOLO DEL PREMIO**

Il calcolo del premio anticipato viene determinato al netto del ribasso percentuale unico offerto dalla Società aggiudicataria più imposte vigenti.

Beni assicurati	Somma assicurata
1. Fabbricati	€3.402.694.895,00
2. Contenuto	€136.107.795,00
4. Ricorso Terzi	€1.239.496,00
3. Opere d'arte	€51.646.000,00

TOTALE SOMME ASSICURATE **€3.591.688.166**

Prima rata di premio dalle ore 24 del 31.12. 2009 alle ore 24 del 30.6.2010

Seconda rata di premio dalle ore 24 del 30.6.2010 alle ore 24 del 31.12.2010